

N. 3 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI TERMINI E MODALITA' DI RISCOSSIONE TARI 2016.

L'anno	2016	il giorno	30	del mese	aprile	alle ore	8.45
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di seconda convocazione.

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	MORA ANDREA	X	
2	A	ZERBINATI LAURA	X	
3	A	VAROTTO MICHELA	X	
4	C	BELLOMO GIOVANNI	X	
5	C	ANASTASI INES	X	
6	C	OLIVARI RENZO	X	
7	C	GANDOLFI MONICA	X	
8	C	BONO MARIA GRAZIA	X	
9	C	BASORA LORENA	X	
10	C	ZORZOLI MASSIMO	X	
11	C	BROGLIA ANDREA	X	
			11	

Assiste il Segretario Comunale

Avv. Mariano Cingolani

Il Dott. Andrea Mora - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 30/04/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI TERMINI E MODALITA' DI RISCOSSIONE TARI 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di dettagliata relazione della Sig.ra Quarone;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla Legge 208/2015 riconferma le modalità dettate dalla Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 in materia di Tributi locali;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che il *"versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"*;

- **VISTA** la nota prot. 5648 del 24.3.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, con la quale viene chiarito che la suddetta norma attribuisce ai Comuni piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali, ed ha altresì precisato che, nelle more dell'approvazione del regolamento disciplinante il tributo, è possibile prevedere il versamento di acconti sulla base di quanto dovuto dai contribuenti per l'annualità precedente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, consapevole della difficoltà economica contingente, intende operare una equa ripartizione temporale delle scadenze di pagamento durante l'anno corrente con l'obiettivo di agevolare i contribuenti consentendo loro di avvalersi del pagamento rateale, che diversamente si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle somme dovute a titolo di TARI in un'unica soluzione, ovvero in prossimità della scadenza per il versamento dell'IMU, ove dovuta;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, e nelle more dell'approvazione del regolamento disciplinante la TARI, di fissare tre scadenze per il versamento del tributo stesso per l'anno 2016, come di seguito specificate:

- n.2 acconti (complessivamente in misura pari a 8/12 del tributo rifiuti)

Rata 1 31 maggio 2016

Rata 2 31 luglio 2016

- saldo (a conguaglio)
30 Novembre 2016

con la facoltà per il contribuente di versare l'importo totale indicato nei singoli avvisi di pagamento entro la prima scadenza utile riportata sugli avvisi stessi (31 maggio 2016) ovvero di effettuare i versamenti secondo la rateazione proposta;

ACQUISITI i pareri di legge;

- Con votazione n. 8 favorevoli
- n. 0 contrari
- n. 3 astenuti (Zorzoli, Basora, Broglia)
espressa nelle forme di rito

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE** le seguenti scadenze di versamento della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2016:

- n.2 acconti (complessivamente in misura pari a 1/2 del tributo rifiuti)

Rata 1 31 maggio 2016

Rata 2 31 luglio 2016

- saldo (a conguaglio)
30 Novembre 2016

con la facoltà per il contribuente di versare l'importo totale indicato nei singoli avvisi di pagamento entro la prima scadenza utile riportata sugli avvisi stessi (31 maggio 2016) ovvero di effettuare i versamenti secondo la rateazione proposta;

3) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE, con voti espressi nei modi voluti dalla legge:

- n. 8 favorevoli
- n. 0 contrari
- n. 3 astenuti (Zorzoli, Basora, Broglia)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, co. IV, d. lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PARERE

Allegato alla delibera C.C. n. 3 del 30/04/2016

Proposta di deliberazione relativa a:

DEFINIZIONE DEI TERMINI E MODALITA' DI RISCOSSIONE TARI 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Mariano Cingolani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Avv. Mariano Cingolani)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Dott. Andrea Mora

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mariano Cingolani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 19 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mariano Cingolani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 19 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mariano Cingolani